

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvodicomo.it

Como, 3 novembre 2015

**circolare n. 26/15**

AI SIGNORI ISCRITTI

**LORO SEDI**

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

recentemente il Tribunale di Como ha emesso un provvedimento con il quale ha revocato retroattivamente la ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché la parte beneficiata aveva omesso di presentare al Giudice la delibera di ammissione provvisoria assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

Il Tribunale, attraverso una interpretazione sistematica delle norme in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02), ha ritenuto che il beneficiario dell'ammissione sia onerato, a pena di revoca del beneficio, dell'obbligo di comunicare al Giudice l'avvenuta ammissione provvisoria - oltre alle eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito intervenute nel corso del giudizio - e ciò al fine di consentire a quest'ultimo di esercitare il potere-dovere di esaminare, anche in divenire, le condizioni reddituali del beneficiato e dei componenti il nucleo familiare risultanti dal suo stato di famiglia.

Tale verifica comporterà la revoca o la conferma dell'ammissione provvisoria: nel secondo caso il giudice ordinerà in sede di dispositivo, in fase di liquidazione delle spese di lite, la distrazione a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/02, distrazione che non può più essere ordinata dopo la pronuncia della sentenza.

Il Tribunale rileva come la delibera di ammissione al beneficio assunta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente e la sua trasmissione alla cancelleria non possono ritenersi suppletive dei sopra indicati incumbenti.

Risulta quindi opportuno che l'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e proprio nell'interesse di quest'ultima, produca tempestivamente in giudizio la delibera di ammissione provvisoria assunta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, oltre che riportarne gli estremi in atto.

Ulteriore cautela consigliabile è quella, in sede di precisazione delle conclusioni per la parte beneficiata, che venga richiesta la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed inoltre che la domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali per la parte ammessa indichi che il pagamento debba avvenire a favore dello Stato.

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO


22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

[www.ordineavvocaticomo.it](http://www.ordineavvocaticomo.it)

Con l'occasione di segnalarVi quanto sopra, mi corre l'obbligo di avvisare che allo sportello del Patrocinio a Spese dello Stato giungono sempre più frequentemente domande non compilate in ogni parte e sprovviste dei documenti essenziali richiesti per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il DPR 115/02 (T.U. Spese di Giustizia) impone che l'istanza, a pena di inammissibilità, sia completa in ogni sua parte (art. 79 e art. 122). I Consiglieri componenti la commissione che si occupa della gestione dello sportello del patrocinio a spese dello Stato non sono tenuti, ed anzi, non possono occuparsi di integrare le istanze nelle parti lacunose delle indicazioni richieste per legge. Vi sollecito pertanto una maggiore scrupolosità nella compilazione delle domande e nella allegazione dei documenti richiesti (il cui elenco trovate in calce al modulo scaricabile dal sito dell'Ordine degli Avvocati di Como nella parte dedicata al patrocinio a spese dello Stato).

Cordiali saluti



Il Consigliere Responsabile della Commissione  
Patrocinio a Spese dello Stato  
(Avv. Giovanna Petazzi)